

<p style="text-align: center;"><b>CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CONSIGLIERI DELLE ASSOCIAZIONI (DIRECTORS' AND OFFICERS' LIABILITY)</b></p>
---

IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

**SET INFORMATIVO D&O ASSOCIAZIONI  
(D&O\_ASSOCIAZIONI\_032020)**

# Assicurazione della responsabilità civile dei componenti degli Organi Sociali (D&O)



TOKIO MARINE  
HCC

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Assicuratore: Tokio Marine Europe, S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (nome commerciale Tokio Marine HCC)

Prodotto: RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI ASSOCIAZIONI PRIVATE

Questa assicurazione è sottoscritta da Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. è autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentata dal "Commissariat aux Assurances (CAA)" e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Toscanini Arturo, 1, 20122 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339. PEC: [tokiomarineeurope@legalmall.it](mailto:tokiomarineeurope@legalmall.it)

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/03/2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell'attività di AMMINISTRATORE E CONSIGLIERE DI ASSOCIAZIONI PRIVATE assicurata in polizza con formula claims made.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di AMMINISTRATORE E CONSIGLIERE DI ASSOCIAZIONI PRIVATE, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
- ✓ L'assicurazione tiene indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l'esercizio delle loro funzioni siano addebitabili alla Società.

SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: codice privacy, costi connessi ad indagini ed esami, decreto legislativo 81 del 09/04/2008 e s.m.i, costi e spese connessi alle richieste di risarcimento da inquinamento, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.

- ✓ L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- ✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimito).



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da dolo e frode dell'Assicurato.
- ✗ Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimito di indennizzo o massimale pattuito.
- ✗ Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- ✗ Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- ✗ Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato.
- ✗ Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- ✗ Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato.
- ✗ Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- ✗ Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall'Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell'Assicurato.
- ✗ Danni derivanti da muffa tossica o amianto. Danni consequenziali.
- ✗ Spese di giustizia penale.
- ✗ Soggetti con controllo di oltre il 25% del capitale della SOCIETÀ
- ✗ Società Controllata/e in cui la controllante esercita il controllo ai sensi dell'art.2359 CC.
- ✗ Offerta di titoli
- ✗ Sindaco e/o revisore legale dei conti
- ✗ Sinistri in serie

In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si esponessero a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

- ! Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimito).
- ! Franchigie e scoperti restano a carico dell'Assicurato.
- ! Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- ! Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da:  
circostanze già note all'Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale Mondo intero (Escluso Usa e Canada).



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l'eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l'eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.



## Quando e come devo pagare?

Pagamento a Underwriting Insurance Agency Srl o all'intermediario autorizzato:

Il premio è da pagare ad Underwriting Insurance Agency Srl. Il pagamento all'intermediario indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale intermediario abbia ricevuto idonea autorizzazione da Underwriting Insurance Agency Srl.

Il pagamento può avvenire con Bonifico bancario, Assegno non trasferibile, Contanti, secondo i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche.

Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza concordata ed indicato in polizza.

In caso di frazionamento semestrale le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

A seguito del pagamento del premio, l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza e cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24 del giorno indicato in polizza, ed è previsto il tacito rinnovo con obbligo di disdetta. Non è previsto periodo di mora.



## Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire la polizza mediante lettera raccomandata A/R a Uia Srl - Corso Sempione, 61 - 20149 Milano (MI) o posta certificata a [underwritinginsuranceagency srl@pec.it](mailto:underwritinginsuranceagency srl@pec.it) inviata con preavviso di almeno 60 giorni prima della data della scadenza annuale.

# Assicurazione della responsabilità civile



Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Assicuratore: Tokio Marine Europe, S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (nome commerciale Tokio Marine HCC)

Prodotto: RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI ASSOCIAZIONI PRIVATE

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 032020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Questa assicurazione è sottoscritta da Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. è autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentata dal "Commissariat aux Assurances (CAA)" e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Toscanini Arturo, 1, 20122 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339. PEC: [tokiomarineeurope@legalmail.it](mailto:tokiomarineeurope@legalmail.it)  
Il sito internet è: [www.tmhcc.com](http://www.tmhcc.com)  
Telefono: +39 02 87387741

In base ai dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31.12.2022, il patrimonio netto è di Euro 207.625.416 di cui il capitale sociale ammonta a Euro 1.085.540 e il sovrapprezzo azioni ammonta a Euro 216.565.058. Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a Euro 169,3 milioni, il requisito patrimoniale minimo è pari a Euro 42,3 milioni e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a Euro 207,6 milioni. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al 123%. Si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Si rinvia alla relazione di solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della impresa [www.tmhcc.com](http://www.tmhcc.com)

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.

Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Le spese legali sopportate per assistere e difendere l'Assicurato sono a carico dell'Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza.

### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento</b>	Qualora, in assenza di circostanze e/o sinistri non venga rinnovata la polizza anche con altri assicuratori e non vengano attivate postume con altri assicuratori, la società e gli Assicurati possono richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività.
--	--



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che con "Circostanze Note" (che escludono il sinistro conseguente dall'assicurazione) si intendono: qualsiasi fatto, circostanza e situazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini) che potrebbe determinare in futuro (o abbia, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato e che sia stato in ogni modo portato a conoscenza dell'Assicurato.
-----------------------	--



## Ci sono limiti di copertura?

Nessuna integrazione rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue.</p> <p>La denuncia di sinistro (da farsi entro 15 giorni da quando si è avuta conoscenza del sinistro stesso) deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la data e la narrazione del fatto;</li> <li>- l'indicazione delle cause e delle conseguenze;</li> <li>- il nome e il domicilio dei danneggiati;</li> <li>- ogni altra notizia utile per l'Impresa.</li> </ul> <p>e deve essere trasmessa, a: Underwriting Insurance Agency Srl – Corso Sempione 61 – 20149 Milano, email: <a href="mailto:sinistri@uiainternational.net">sinistri@uiainternational.net</a>, <a href="mailto:uiasinistri@pec.it">uiasinistri@pec.it</a>.</p> <p>Alla denuncia deve far seguito, con urgenza, la trasmissione dei documenti e degli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e una relazione confidenziale sui fatti.</p>
---------------------------------------	--

	<b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> non prevista.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 CC.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare l'annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Gli assicuratori si impegnano a pagare all'Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 45 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell'importo dello stesso.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che: - il pagamento dell'intero premio annuale è alla firma; - è possibile ottenere il frazionamento semestrale del premio per importi superiori a € 5.000,00.
<b>Rimborso</b>	- L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell'ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto a distanza della copertura. - L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell'ipotesi di cessazione definitiva dell'attività della Società solo se l'assicurato non intende acquistare il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	- L'Assicurato, in caso sia un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto sia stato venduto a distanza, ha tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso senza alcuna motivazione.
<b>Risoluzione</b>	Non prevista.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto assicurativo è destinato agli Amministratori, Consiglieri delle associazioni private nello svolgimento della loro attività professionale.



## Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all'intermediario che sono pari al 20% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a: <b>Tokio Marine Europe, S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Largo Toscanini Arturo, 1</b> <b>20122, Milano (Italia)</b> <a href="mailto:tokiomarineeurope@legalmail.it">tokiomarineeurope@legalmail.it</a></p> <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>L'Assicuratore, ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>L'Assicuratore manterrà l'Assicurato costantemente aggiornato e questi avrà diritto di conoscere la persona che gestisce il reclamo con la possibilità di contattarla direttamente per qualunque richiesta di chiarimenti o informazioni.</p> <p>Al termine dell'esame del reclamo, l'Assicuratore informerà l'Assicurato per iscritto della decisione assunta in merito al reclamo spiegando le ragioni alla base della decisione sia nel caso d'accoglimento sia nel caso di rigetto del reclamo</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 <b>42021 095 (chiamate dall'estero)</b> Fax : +39 06 42133 206 PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> PEC generale dell'IVASS: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p> <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela, copia dell'eventuale reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>In aggiunta, se il reclamante ha domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia di assicurazione ha la sua sede legale (Lussemburgo).</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)

<b>Negoziatore assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto, o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p> <p>Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p> <p><b><u>RISOLUZIONE ONLINE DELLE CONTROVERSIE</u></b></p> <p>Se avete acquistato questa Polizza di assicurazione online o attraverso un qualunque mezzo elettronico di comunicazione nell'ambito dell'Unione Europea, potete presentare un reclamo attraverso la piattaforma per la risoluzione online delle controversie dell'Unione Europea. Al ricevimento del vostro reclamo, la piattaforma lo trasmetterà direttamente a un organismo locale di risoluzione delle controversie. Questo procedimento è gratuito e realizzato interamente online. Potete accedere alla piattaforma attraverso questo link <a href="http://ec.europa.eu/odr">http://ec.europa.eu/odr</a></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
**Polizza di Responsabilità Civile degli  
AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI DELLE ASSOCIAZIONI  
(DIRECTORS' AND OFFICERS' LIABILITY)**

**AVVERTENZA IMPORTANTE**

**Le garanzie del contratto di Assicurazione sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" e sono operanti per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, riferite a fatti commessi verificatisi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta. Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessano gli obblighi degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.**

**SEZIONE A**

**DEFINIZIONI/GLOSSARIO**

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

**ASSICURATO/I:** ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro: Amministratore, Consigliere, membro del Consiglio di Gestione, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, Dirigente della SOCIETÀ, Istitore, Amministratore di fatto. Unicamente per i FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi durante il periodo nel quale gli ASSICURATI hanno prestato la propria attività, la copertura opera anche per RICHIESTE DI RISARCIMENTO formulate nei confronti degli eredi, rappresentanti legali ed aventi causa dell'ASSICURATO deceduto o incapace, del coniuge dell'ASSICURATO a condizione che siano denunciate nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.

**ASSICURATORI:** Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia.

**ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ:** il CONTRAENTE di POLIZZA.

**ATTI TERRORISTICI:** a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

**CIRCOSTANZA:** Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata.

**CLAIMS MADE – RETROATTIVITÀ:** L'Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta (lasso di tempo coincidente o antecedente alla data di decorrenza indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA). Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE cessa ogni obbligo degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.

**CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE:** qualsiasi licenziamento illegittimo o ingiustificato, ingiustificato provvedimento disciplinare, qualsiasi tipo di molestia e/o vessazione e/o discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, sofferenza psicologica inflitta, diffamazione, violazioni di leggi o regolamenti in materia di lavoro dipendente commesse o che si ritiene siano state commesse colposamente da un ASSICURATO nei confronti di un dipendente passato, presente o futuro della SOCIETÀ.

**COSTI E SPESE:** le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'ASSICURATO o per conto dell'ASSICURATO in relazione ad indagini, difese, perizie, liquidazioni riferiti a RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Detti COSTI E LE SPESE, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, corrisposti in aggiunta allo stesso e non soggetti all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO (previa autorizzazione degli ASSICURATORI).

**FATTO COLPOSO/ATTO DANNOSO:** qualsiasi reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, dichiarazione inesatta, azione od omissione colposa, da parte degli ASSICURATI nell'esercizio delle loro funzioni che cagioni ad altri una PERDITA garantita dalla POLIZZA.

**FRANCHIGIA O SCOPERTO:** l'importo economico espresso in percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA

DI COPERTURA, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.

**INTERMEDIARIO:** colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.

**LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE:** l'ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE.

A tale ammontare vanno aggiunti i COSTI E LE SPESE. Qualora nella POLIZZA sia previsto un sottolimito di indennizzo questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.

**MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA - PERIODO DI OSSERVAZIONE):** se concesso il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l'ASSICURATO o gli eredi ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO in CLAIMS MADE.

**MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:** il documento che riporta i dati anagrafici del CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, i LIMITI DI INDENNIZZO, il PREMIO, le FRANCHIGIE e/o gli SCOPERTI ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.

**PERDITA:** qualsiasi importo per il quale l'ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:** il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

**POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione.

**PREMIO:** il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI.

**QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO:** il formulario con il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del PREMIO di POLIZZA. È obbligo dell'ASSICURATO comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero incidere sulla valutazione del rischio anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO forma parte integrante del contratto.

Il set informativo (dip, dip aggiuntivo, condizioni di Assicurazione e QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO) deve essere consegnato al CONTRAENTE prima della stipula del contratto come da normative obbligatorie vigenti.

**QUIETANZA DI RINNOVO:** il documento che prova l'Assicurazione emessa in TACITO RINNOVO.

**RICHIESTA DI RISARCIMENTO:** atto o fatto rivolto all'ASSICURATO/CONTRAENTE, espressione della volontà di TERZI per ottenere il risarcimento di danni subiti come conseguenza di un comportamento che arrechi pregiudizio al richiedente.

**SINISTRO IN SERIE:** sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come ad esempio il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte dell'ASSICURATO nell'ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.

**SOSTANZE INQUINANTI:** sono quelle che direttamente o indirettamente producono inquinamento costituendo grave danno/pericolo alla salute e all'ambiente.

**TACITO RINNOVO:** condizione contrattuale per cui la POLIZZA viene rinnovata tacitamente nei termini previsti dalla clausola DURATA DELL'ASSICURAZIONE/TACITO RINNOVO, salvo diversa deroga.

**TERZO:** qualsiasi soggetto, ente, organismo, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO/CONTRAENTE. Non si considerano TERZO:

- Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;
- le società di cui l'ASSICURATO/CONTRAENTE sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
- i collaboratori dell'ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio

Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo.

### 2. Contratti con altri assicuratori

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

### 3. Pagamento del PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 c.c.). Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede dall'INTERMEDIARIO (se autorizzato da UIA Srl) si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del PREMIO. L'accettazione del PREMIO pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli ASSICURATORI ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo.

Se il PREMIO non è pagato, entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, agli ASSICURATORI oppure ad UIA srl che gestisce il contratto, lo stesso è risolto e nullo.

### 4. Modifiche/Cessione della POLIZZA

Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA o prese d'atto.

### 5. Aggravamento o Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).

### 6. Pagamento dell'indennizzo

Definito il sinistro e accertata la responsabilità dell'ASSICURATO, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro dovuto entro 45 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti.

### 7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'ASSICURATO.

### 8. Foro competente

Le parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.

### 9. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.

### 10. Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

Si precisa che l'operatività della clausola estensione territoriale è esclusivamente regolata dal normativo della presente POLIZZA e dalla legge italiana. Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO provenienti dall'estero per attività svolte dall'ASSICURATO (sia in Italia che all'estero) e regolate/soggette alle leggi di altri paesi non potranno essere considerate in garanzia in quanto trattasi di operatività non normate dalla legislazione e dai regolamenti vigenti per le assicurazioni in Italia.

### 11. Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

UIA Srl

Corso Sempione 61 – 20149 Milano

Tel 02.54122532 – Fax 02.54019598

sinistri@uiainternational.net – uiasinistri@pec.it

## 12. Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L'INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)

Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- b) Ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

## 13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni

Nessun (ri) ASSICURATORE sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) ASSICURATORE sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) ASSICURATORE a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

## SEZIONE B

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne:

- a) la **SOCIETÀ** per PERDITE pecuniarie derivanti o conseguenti a FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi dall'ASSICURATO nell'esercizio delle sue mansioni, solo nella misura in cui la SOCIETÀ abbia già tenuto indenne l'ASSICURATO nei termini di legge e nei LIMITI DI INDENNIZZO/MASSIMALE.

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne:

- b) l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell'esercizio delle sue mansioni. La presente copertura non opera nel caso in cui e fino all'importo per il quale la SOCIETÀ abbia già tenuto indenne l'ASSICURATO (come indicato al punto a);

L'Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO/SOCIETÀ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da loro denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.

### ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

**Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nelle presenti condizioni di POLIZZA.**

#### 1) **CODICE PRIVACY**

La garanzia è operante per eventuali PERDITE causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento; Regolamento UE 679/2016) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. Si intende comunque esclusa l'attività di Data Protection Officer.

La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

#### 2) **COSTI CONNESSI AD INDAGINI ED ESAMI**

La garanzia è operante per parcelle e spese legali, ragionevolmente sostenute dagli ASSICURATI per presenziare ad indagini, esami, o altri procedimenti, ad esclusione di quelli espletati nell'ambito di procedimenti penali, avviati nei confronti della SOCIETÀ durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Detti COSTI E SPESE dovranno essere approvati dagli ASSICURATORI.

Nel caso in cui gli ASSICURATI ritengano che, in conseguenza di indagini ed esami, sia ragionevole prevedere che venga presentata una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, questi dovranno immediatamente comunicare tali CIRCOSTANZE agli ASSICURATORI.

L'estensione non si applica a Stati Uniti d'America e Canada e/o in altre giurisdizioni affini.

La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

#### 3) **COSTI E SPESE CONNESSI ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA INQUINAMENTO**

La garanzia è operante per i COSTI E SPESE di difesa legale relativi a PERDITE derivanti da SOSTANZE INQUINANTI a seguito di rotture accidentali, se il FATTO COLPOSO/ATTO DANNOSO dia origine ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO e lo stesso sia avvenuto nei confini territoriali e giurisdizionali d'Italia ed ivi venga condotto il

procedimento legale. Restano operative le esclusioni relative a SOSTANZE INQUINANTI come normato dalla relativa esclusione.

#### **4) DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08**

DL. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le responsabilità ascrivibili all'ASSICURATO.

Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'ASSICURATO/CONTRAENTE.

La garanzia opera con un sottolimito pari a ¼ del LIMITE DI INDENNIZZO indicato in MODULO/SCHEDA DI COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 2.500,00.

Precisazione: gli ASSICURATORI non risponderanno, direttamente o indirettamente, per effetto di un'azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

### **ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a:

- a) Atti dolosi posti in essere dall'ASSICURATO.**
- b) Attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali o derivanti da offerta di titoli durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.**
- c) CIRCOSTANZE note e/o fatti noti: contenzioso, controversia derivante da cause o procedimenti legali, atti, fatti o eventi conosciuti dall'ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della POLIZZA.**
- d) Computer e Virus:** virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all'uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi PERDITA informatica/PERDITA cyber.
- e) Controllata/e e/o collegata/e in cui la controllante esercita il controllo ai sensi dell'art.2359 CC.**
- f) Danni consequenziali:** danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'ASSICURATO ma relativi alle PERDITE ad essi conseguenti (es.: PERDITA di profitto): i danni indiretti che derivano dal verificarsi di un evento garantito in POLIZZA.
- g) Errori od omissioni:** nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione della SOCIETÀ nonché nell'onere di pagare premi, o il mancato/tardivo pagamento dei PREMI stessi da parte del CONTRAENTE. A maggior precisazione sono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative all'acquisto o rinnovo di polizze assicurative.
- h) Fatti commessi in periodo anteriore alla data di RETROATTIVITÀ eventualmente convenuta ed in ogni caso non oltre il termine massimo previsto dalla legge (10 anni).**
- i) Infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d'uso.**
- j) Inquinamento, Radiazioni, Muffe tossiche, Amianto, Eventi naturali, Guerre, ATTI TERRORISTICI di qualsiasi natura e genere.**
- k) Mobbing e/o sofferenza psicologica inflitta.**
- l) Obbligazioni/sanzioni personali:** multe, contributi previdenziali e/o a fondi pensioni, ammende, sanzioni amministrative e/o la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla inflitta direttamente agli ASSICURATI.
- m) Per personale interesse** di un ASSICURATO nei confronti di un altro ASSICURATO, ad eccezione di azioni sociali di responsabilità, di regresso promosse:
  - Tra ASSICURATI (purché in copertura);
  - Da un ASSICURATO e relative a rapporti di lavoro;
  - Dal curatore fallimentare per conto della SOCIETÀ.
- n) Responsabilità professionale inerente all'attività bancaria e assicurativa** incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo alla concessione di finanziamenti, fidejussioni o garanzie, gestione di conti correnti, attività di intermediazione immobiliare, attività di consulenza, infedeltà dei dipendenti, gestione, vendita, promozione di prodotti finanziari o assicurativi.
- o) Restituzione da parte di un ASSICURATO di emolumenti percepiti in modo illegittimo.**
- p) Riti alternativi:** pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): in ogni caso sono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO connesse o conseguenti alla chiusura di qualsiasi procedimento penale passato in giudicato.
- q) Sindaco e/o revisore legale dei conti.**
- r) Sinistri che possono trovare un'altra fonte assicurativa di indennizzo,** diversa dalla presente POLIZZA fatte salve le disposizioni dell'art. 1910 del Codice Civile.
- s) SINISTRI IN SERIE.**
- t) Società che trattano amianto, armi, tabacco, società di revisione**
- u) Soggetti con controllo di oltre il 25% del capitale della SOCIETÀ.**
- v) Stato di insolvenza/Fallimento/Bancarotta della SOCIETÀ.**
- w) Tutte le attività professionali espletate a titolo gratuito.**

### **CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ**

Il periodo di RETROATTIVITÀ è quello eventualmente convenuto tra le parti ed indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In caso di retroattività illimitata la stessa decorrerà dalla data di costituzione della SOCIETÀ.

Rimane salvo il termine massimo previsto dalla legge (10 anni) per l'esercizio da parte del TERZO dell'azione di risarcimento del danno.

### **CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA - PERIODO DI OSSERVAZIONE) OPZIONALE**

La presente garanzia è prevista solo per gli ASSICURATI quali persone fisiche che hanno amministrato, amministrano o amministreranno la SOCIETÀ e non per la SOCIETÀ stessa.

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

#### **ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 5 ANNI) PER MANCATO RINNOVO E MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI ANALOGA COPERTURA**

In caso di mancato rinnovo e mancata sottoscrizione di analogo copertura al termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare tale garanzia in CLAIMS MADE (vedasi definizione). La comunicazione, con invio di idonea documentazione da parte del CONTRAENTE, dovrà pervenire entro e non oltre 60 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

In tal caso il CONTRAENTE/ASSICURATO dovrà corrispondere un PREMIO in un'unica soluzione pari a:

- 125% del PREMIO annuo della presente POLIZZA per POSTUMA di anni (5) cinque.

Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo all'ultimo contratto in vigore, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l'intero periodo di POSTUMA.

#### **La presente garanzia è prevista solo per singolo ASSICURATO e non per persona giuridica.**

Nell'ipotesi suindicate è sempre salvo il diritto degli ASSICURATORI, dopo ogni denuncia di sinistro e/o CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, di recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC o tramite l'INTERMEDIARIO, il PREMIO pagato rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.

In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio, stipulate successivamente all'emissione del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA), la POLIZZA cesserà automaticamente alla data di emissione della nuova copertura non per il tramite di UIA Srl.

### **OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

Premesso che questa è un'Assicurazione nella formula CLAIMS MADE, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:

a) La SOCIETÀ o gli ASSICURATI - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - devono dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 15 giorni di:

I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a loro presentata;

II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerli responsabili di un FATTO COLPOSO/ATTO DANNOSO;

III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui la SOCIETÀ e/o gli ASSICURATI vengano a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

b) La SOCIETÀ o gli ASSICURATI devono fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.

c) I legali e periti scelti dalla SOCIETÀ o dagli ASSICURATI per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.

d) La SOCIETÀ o gli ASSICURATI non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegnano a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.

e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto della SOCIETÀ o degli ASSICURATI. Qualora quest'ultimi rifiutino di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l'ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto.

f) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, valuteranno se anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Qualora il fiduciario legale degli ASSICURATORI si sia costituito in giudizio per conto della SOCIETÀ o degli ASSICURATI ed, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l'organo giudicante abbia respinto le richieste attoree della stessa con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore degli ASSICURATORI, la SOCIETÀ o gli ASSICURATI si impegnano, sin da ora, a cedere il relativo credito a quest'ultimi che procederanno direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e/o CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata a/r o comunicazione a mezzo PEC, o tramite l'INTERMEDIARIO, il PREMIO pagato rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.

La riscossione dei PREMI venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potrà essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso. Il ricevimento dei PREMI venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potrà essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso. Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## **SURROGAZIONE**

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti l'Assicurazione opera per la quota di danno direttamente imputabile all'ASSICURATO in base alla gravità della propria colpa, salvo diversa pronuncia.

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa degli ASSICURATI per tali importi.

Gli ASSICURATI dovranno firmare tutti i relativi documenti e farà tutto quanto è necessario per conservare il diritto di surrogazione che consenta agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo degli ASSICURATI.

## **CASI DI VARIAZIONE DEL RISCHIO/SOCIETÀ**

Nel caso di:

- I. Scioglimento/Cessazione della SOCIETÀ;
- II. Trasformazione, scissione, fusione od incorporazione della SOCIETÀ;
- III. Insolvenza, capitale effettivo inferiore al limite legale o liquidazione della SOCIETÀ;
- IV. Acquisizione/Cessione del ramo di azienda ad altri;
- V. Variazione dell'oggetto sociale o del controllo della SOCIETÀ;
- VI. Cessazione definitiva di tutto gli incarichi;

La copertura sarà valida, con esclusione del TACITO RINNOVO, fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, ma esclusivamente per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO connesse o conseguenti a FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi dagli ASSICURATI antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate.

In ogni caso gli ASSICURATORI e/o l'ASSICURATO/CONTRAENTE potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante invio di lettera raccomandata a/r o comunicazione a mezzo PEC o tramite l'INTERMEDIARIO, da inviarsi entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, il CONTRAENTE avrà diritto al rimborso del PREMIO pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Se il recesso è esercitato dall'ASSICURATO/CONTRAENTE il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI (salvo diversa pattuizione in deroga).

L'eventuale rimborso sarà corrisposto al CONTRAENTE entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della variazione del rischio.

## **RECESSO DELLA POLIZZA**

Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l'ASSICURATO ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Uia srl Corso Sempione 61 20149 Milano o comunicazione a mezzo PEC a [underwritinginsuranceagency srl@pec.it](mailto:underwritinginsuranceagency srl@pec.it). In tal caso gli ASSICURATORI tratterranno la frazione di PREMIO relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa: il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l'ASSICURATO per indennizzi già effettuati.

## **DURATA DELL'ASSICURAZIONE/TACITO RINNOVO**

È previsto il TACITO RINNOVO con effetto dalla data di scadenza indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di POLIZZA, salvo diversa deroga. Il TACITO RINNOVO è applicabile solo in assenza di variazione/aggravamento del rischio e/o in assenza di sinistri/CIRCOSTANZE e/o salvo intervenute variazioni tariffarie. Qualora l'ASSICURATO manifesti la volontà di non procedere al rinnovo del contratto, la disdetta dovrà essere inviata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE tramite lettera raccomandata A/R a Uia Srl - Corso Sempione, 61 - 20149 Milano (MI) o posta certificata a [underwritinginsuranceagency srl@pec.it](mailto:underwritinginsuranceagency srl@pec.it).

In caso di variazione/aggravamento del rischio dovrà essere inviato QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, dove si evincano:

- a) eventuali variazioni anagrafiche;

- b) chiusura dell'ultimo esercizio in perdita;
- c) eventuali variazioni del rischio/SOCIETÀ come da clausola specifica;
- d) nuove CIRCOSTANZE/sinistri verificatisi durante l'ultimo PERIODO DI ASSICURAZIONE.

In assenza di disdetta e/o dell'invio del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO entro i termini sopra indicati, verrà inviata QUIETANZA DI RINNOVO ed il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento del PREMIO della QUIETANZA DI RINNOVO.

Il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO dovrà essere inviato anche in caso d'intervenute variazioni tariffarie, in quanto non sarà possibile procedere con la QUIETANZA DI RINNOVO.

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del PREMIO o della prima rata l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il CONTRAENTE paga quanto da lui è dovuto. da lui è dovuto.

In caso di mancato pagamento della rata di PREMIO successiva alla stipulazione della POLIZZA (QUIETANZA DI RINNOVO), l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Eventuali variazioni del rischio, comunicate successivamente a 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, verranno valutate dagli ASSICURATORI, che in caso di accettazione di tale variazione, potranno procedere con l'emissione di un'appendice o di nuova POLIZZA che potrà prevedere una variazione del PREMIO.

Per quanto non specificatamente normato si rimanda al Codice Civile.

## **Il Contraente**

Autorizzato a firmare per conto di Tokio Marine Europe, S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

**Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:**

### SEZIONE A

Definizioni/Glossario

Condizioni Generali di Assicurazione:

1. Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio
2. Contratti con altri assicuratori
3. Pagamento del Premio
5. Aggravamento del rischio
7. Oneri Fiscali
9. Rinvio alle norme di legge
10. Estensione Territoriale
12. Clausola broker (se operante)
13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni

### SEZIONE B

Oggetto dell'Assicurazione - Obbligazione temporale dell'Assicuratore (Claims Made - Retroattività)

Estensioni

Esclusioni

Condizioni relative al periodo di Retroattività

Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento

Responsabilità solidale – Surrogazione

Casi di variazione del rischio/Società

Cessazione/recesso della Polizza

Durata dell'assicurazione – Tacito rinnovo

## **Il Contraente**



IMPORTANTE

La polizza verrà emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A, tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960.

La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale in Lussemburgo).

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI – PROTEZIONE DATI PERSONALI

L'Assicuratore rispetta il diritto alla privacy degli Assicurati. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo <https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy>) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali degli Assicurati, e in che modo gli Assicurati possono esercitare il proprio diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle loro informazioni personali, gli Assicurati possono contattarci all'indirizzo [DPO@tmhcc.com](mailto:DPO@tmhcc.com).

Possiamo raccogliere informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle informazioni personali degli Assicurati per stipulare e dare esecuzione al contratto di assicurazione. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò.

Possiamo comunicare le informazioni personali degli Assicurati a:

- Le **società del nostro gruppo**;
- **Fornitori di servizio terzi e partner** che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy, come verrà comunicato agli Assicurati quando raccogliamo le loro informazioni personali;
- Qualunque **competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza**, quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere gli interessi vitali degli Assicurati o quelli di qualunque altra persona;
- Un **potenziale acquirente** (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione al possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività, a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le informazioni personali degli Assicurati unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- **Qualunque altra persona con il consenso dell'Assicurato** alla comunicazione.

Le informazioni personali degli Assicurati possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal paese di residenza degli Assicurati stessi. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del paese degli Assicurati. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere le informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adatto al rischio derivante dal trattamento delle informazioni personali.

Gli Assicurati hanno diritto di sapere quali dei loro dati sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una **Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato**. Essi hanno inoltre diritto di richiedere che i loro dati vengano **corretti** per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze essi godono di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di **richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento** e in alcuni casi **richiedere la portabilità**. Ulteriori informazioni sui diritti degli Assicurati sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Gli Assicurati potranno chiederci in qualunque momento **di interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing**. Essi potranno esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato informazioni personali con il consenso degli Assicurati, questi potranno **ritirare il proprio consenso** in qualunque momento. L'aver ritirato il proprio consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo effettuato prima di tale decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle informazioni personali effettuato in virtù di un fondamento giuridico diverso rispetto al consenso del titolare dei dati. Gli Assicurati **hanno diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati** riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle loro informazioni personali.

Data:

ASSICURATO  
(Timbro e Firma)

Autorizzato a firmare per conto di Tokio Marine  
Europe, S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

